



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/11 DEL 31.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Presidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Presidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 7 del Sulcis, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Gianfranco Casu quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis e per dirigere l'ASSL di Carbonia fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2, dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituente Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

L'Assessore sottolinea che il Dott. Gianfranco Casu è collocato in quiescenza, per cui, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, è tenuto a svolgere le sue funzioni a titolo gratuito. Tuttavia, si evidenzia che la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90", al punto 5, individua la tipologia di incarichi esclusi dal divieto di applicazione di cui alla disciplina oggetto della circolare asserendo che il divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza non è applicabile, per la loro natura eccezionale, agli incarichi di "commissari straordinari nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici".

Pertanto, l'Assessore propone di adeguare l'art. 4 dello schema di contratto del commissario straordinario prevedendo che al medesimo spetti un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Carbonia come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo Commissario quale trattamento di quiescenza, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA



- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il dott. Gianfranco Casu quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis e per dirigere l'ASSL di Carbonia fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che al commissario straordinario spetta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Carbonia, come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo commissario quale trattamento di quiescenza, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi;
- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, adeguato alla presente deliberazione e previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas